RAPPORTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE MODIFICHE DEL ROC E DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL MM 18/2026 CONCERNENTE LA MODIFICA DEGLI ARTT. 16, 17, 38, 67, 82, 112 E L'INTRODUZIONE DEL NUOVO ART. 121 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Chiasso, 5 ottobre 2026

Gentile Sig.ra Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

La Commissione ha esaminato il MM 18/2026 e ritiene di poter aderire alle modifiche proposte al Regolamento comunale.

In particolare, la Commissione condivide l'aggiornamento dell'art. 16, volto a dare una base regolamentare all'utilizzo di mezzi tecnici per la registrazione delle sedute del Consiglio comunale e alla successiva conservazione delle registrazioni per finalità storico-archivistiche. La modifica consente inoltre di colmare la base legale precedentemente mancante in materia di trattamento e conservazione dei dati personali.

La Commissione sostiene la modifica degli artt. 17 e 38, ritenendo necessario adeguare il Regolamento comunale alla legislazione cantonale vigente. Per l'art. 17 si tratta in particolare di recepire i termini previsti dalla LOC per la trattazione del consuntivo e del preventivo e il relativo regime delle proroghe. Per l'art. 38, la revisione permette invece di allineare integralmente la procedura di trattazione delle mozioni al regime introdotto dalla LOC e dal RALOC dal 1° luglio 2019.

Parimenti, la Commissione condivide le modifiche degli artt. 82, 112 e il nuovo art. 121 bis. La prima completa, in collegamento con l'art. 16, l'attribuzione al Segretario comunale della responsabilità relativa alla corretta gestione degli archivi amministrativi e storici. La modifica dell'art. 112 introduce invece la necessaria base legale per il richiamo alle direttive cantonali relative ai periodi di canicola. Il nuovo art. 121 bis colma infine la lacuna relativa alla base legale per la gestione degli archivi di dati comunali, definendo finalità, accesso, disposizioni esecutive e riserva del diritto settoriale superiore.

Per quanto concerne l'art. 67, la Commissione condivide la necessità di modificare il termine entro il quale il Municipio è chiamato a rispondere alle richieste delle Commissioni di quartiere, ritenendo effettivamente troppo breve l'attuale termine di 30 giorni. Non ritiene tuttavia necessario estenderlo fino a 90 giorni come proposto dal Municipio. Considerata l'esigenza di garantire al Municipio un termine più realistico, salvaguardando nel contempo la tempestività delle risposte alle Commissioni, la Commissione propone pertanto il seguente **emendamento**:

Art. 67 cpv. 3: (...) *Le stesse hanno diritto ad ottenere una risposta entro 60 giorni dalla consegna del verbale in Cancelleria comunale.*

La Commissione condivide invece senza riserve l'introduzione del nuovo cpv 5 dell'art. 67, relativo al tetto massimo di fr. 300.– per membro e per anno di legislatura, ritenendolo coerente con l'obiettivo di contenimento e buon uso della spesa pubblica, senza limitare la facoltà delle Commissioni di riunirsi con la frequenza necessaria allo svolgimento dei propri compiti.

Alla luce di quanto precede, la Commissione invita il Consiglio comunale ad approvare il MM18/2026 e tutte le modifiche regolamentari proposte, con la sola modifica dell'art. 67 cpv. 3, per il quale il termine di risposta del Municipio viene fissato in 60 giorni anziché 90.

Con la massima stima.

Per la Commissione:

Salvatore Giallongo, Presidente

Francesca Bernasconi Bedulli

Amedeo Mapelli

Otto Stephani

Barbara Boldini

Walter Baumgartner

Sonia Arrigoni

Elena Galantino

Selma Caselli-Verga